



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 12/01/2011
Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO PENSIONI
UFFICIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE
UFFICIO PRESENZE
UFFICIO STIPENDI

Dalla residenza Municipale, li 11/01/2011

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo, su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA
che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 12/01/2011 al 27/01/2011

Dalla Residenza Municipale, li

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 882 DEL 11/12/2010

**COLLOCAMENTO A RIPOSO, PER DIMISSIONI VOLONTARIE, DEL
DIPENDENTE DI RUOLO GALLI SANDRINO.**

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01

SERVIZIO
UFFICIO PENSIONI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Ruggero Ruggiero

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 105 del 22.12.2009, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2010, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2010-2012 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 44 del 22/03/2010, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2010 e all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Vista la lettera in data 1° dicembre 2010 – Prot. n. 34506, con la quale il signor GALLI Sandrino, dipendente di ruolo avente la qualifica di “Istruttore Amministrativo” ha rassegnato le dimissioni dal posto anzidetto con decorrenza dal 1° novembre 2011;

Visto l'art. 12 – Interventi in materia previdenziale – del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con modifiche nella Legge 30 luglio 2010 n. 122;

Vista la nota divulgativa INPDAP n. 7267/2010 che, nel fornire le prime indicazioni in merito alle novità introdotte in campo previdenziale, evidenzia che la nuova disposizione in materia di decorrenza dei trattamenti, si applica ai soggetti che maturano i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento a decorrere dall'anno 2011 e che, pertanto, nei confronti del personale che acquisisce i requisiti contributivi e anagrafici previsti per la pensione di anzianità o di vecchiaia entro il 31 dicembre 2010, continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni;

Richiamata la Legge 23 agosto 2004, n. 243 di riforma del sistema pensionistico;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 247 recante: “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”;

Dato atto che per esplicita disposizione normativa il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla previgente normativa consegue, con tali requisiti e con le previgenti decorrenze, il diritto alla prestazione pensionistica di vecchiaia e di anzianità, anche successivamente al 1° gennaio 2008, anche se a partire da tale data siano stati introdotti nuovi e più elevati requisiti;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed in particolare la tabella D) di cui all'art. 59 – comma 6 – che disciplina i requisiti di età anagrafica e di anzianità ovvero di sola anzianità previsti per l'accesso al trattamento di quiescenza dei lavoratori dipendenti pubblici iscritti alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria;

Dato atto che per l'anno 2007 il diritto alla pensione di anzianità si conseguiva al compimento del 57° anno di età ed al raggiungimento dell'anzianità contributiva pari a 35 anni ovvero alla maturazione della sola anzianità contributiva pari a 39 anni;

Accertato che il dipendente in questione, nato il 1° gennaio 1948, entro il quarto trimestre 2007 risultava essere in possesso sia dell'età anagrafica, in quanto aveva già compiuto il 57° anno di età, sia dell'anzianità contributiva avendo un'anzianità a tale data pari ad anni 36 e mesi 2 (prima data utile per l'accesso al pensionamento: 1° aprile 2008);

Visto l'art. 59 – comma 21 – della Legge di cui sopra che disciplina i termini di presentazione delle domande di pensionamento;

Richiamato l'art. 12 del Contratto Collettivo Nazionale del Personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2004-2005, con il quale vengono fissati i termini di preavviso nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro;

Visto che il signor Galli Sandrino ha rispettato i termini di preavviso di cui al sopracitato art. 12;

Visto l'art. 79 del vigente regolamento organico;

DETERMINA

1. di risolvere il rapporto di lavoro, per dimissioni volontarie, del dipendente di ruolo GALLI Sandrino con effetto dal 1° novembre 2011;
2. di dare atto che il medesimo ha diritto alla pensione diretta da parte dell'INPDAP, gestione ex CPDEL, con decorrenza immediata, in quanto, entro il quarto trimestre dell'anno 2007, il medesimo era già in possesso dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla previgente normativa (Legge 449/1997);
3. di individuare nel funzionario Ufficio Pensioni Fulvia Monachese, la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;
4. di inviare copia del presente atto al signor Galli e, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli uffici: Ragioneria, Personale, Stipendi, Pensioni, Presenze, RSU e OO.SS.

Il Dirigente Responsabile
Ruggero Ruggiero